

ORDINANZA CONTRO I MALTRATTAMENTI DEGLI ANIMALI

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

Ritenuto di dover provvedere a richiamare la pubblica attenzione sulla necessità di rispettare l'ambiente ed in modo particolare gli animali;

Ritenuto quindi opportuno dettare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi di maltrattamento sugli stessi;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31/03/1979 (G.U. n. 150 del 02.06.1979) che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Vista la Legge 22/11/1993 n. 473 recante "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" che sostituisce l'art. 727 del Codice Penale;

Visto l'art. 1 della Legge 12.06.1913 n. 611 sulla protezione degli animali;

Visto l'art. 672 del Codice Penale (omessa custodia e malgoverno degli animali)

Vista la Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000 (Norme per il controllo della popolazione canina) e la Legge Regionale n. 41 del 07/10/1994;

Vista la Legge Regionale n. 5 del 17/02/2005 "Norme a tutela del benessere animale";

Visto il D.P.R. 08/02/1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

Visto il D.M. 31/12/1979 (Suppl. ord. G.U. n. 41 del 12/09/1980) concernente l'attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di animali in via di estinzione;

Visto il D.P.R. n. 624 del 05/06/1982 (Attuazione della direttiva CEE n. 77489)

Vista la Legge 14/08/1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);

Visto il Decreto Legislativo n. 532 del 30/12/1992 sulla protezione degli animali durante il trasporto;

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 27/01/1992 (attuazione direttiva CEE n. 806/609)

Visti gli artt. 106 e 107 del R.D. n. 383 del 03/03/1934;

Considerato che occorre dettare disposizioni precise sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;

ORDINA

1. E' fatto assoluto divieto di:

- mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, e quindi di percuoterli, di sottoporli a sforzi eccessivi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età;
- abbandonare animali sul territorio comunale;
- catturare animali randagi e/o vaganti fatta eccezione per gli operatori autorizzati dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;

- esercitare ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento, anche in occasione di fiere, mercati ecc. la cui vincita sia costituita da animali o che comunque comporti l'utilizzo totale o parziale degli stessi;
 - detenere animali in spazi angusti, tali da impedire liberi movimenti di locomozione tipici della specie, se non per temporanee esigenze sanitarie;
 - detenere animali in scarse o eccessive condizioni di luce, umidità, aerazione, insolazione, temperatura, rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari;
 - addestrare cani per la guardia, il combattimento o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, frusta, bastoni ecc.);
 - detenere cani sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati , oltre il tetto, ove proteggersi dalle intemperie;
 - detenere cani a catena fissa, di lunghezza inferiore a mt. 6,00 ovvero a mt. 4,00, qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno mt. 5,00 ad altezza non inferiore a mt. 2,00 dal suolo onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato: in entrambi i casi le catene devono essere munite di due moschettoni rotanti alle estremità;
 - maltrattare i gatti che vivono liberi o spostarli dal loro habitat se non per motivi sanitari certificati dal servizio veterinario A.S.L. competente;
- 2 E' fatto assoluto divieto spargere colle o qualsiasi tipo di veleno (topicida, esche avvelenate o simili) se non da personale autorizzato dalla Autorità Sanitaria Competente nei casi e per gli scopi previsti dalla Legge;
 - 3 I recinti per la custodia dei cani devono avere una superficie non inferiore ai nove mq. per ogni singolo cane, aumentato di un terzo per ogni cane aggiunto (fatti salvi i canili e i rifugi già in essere di cui alla Legge n. 28/1991);
 - 4 Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o da chi ne abbia la temporanea custodia o possesso, in buone condizioni igienico-sanitarie e munito di apposito libretto sanitario: dovrà essere curato ed accudito secondo necessità.
 - 5 Le voliere per uccelli, salvo esigenze sanitarie devono avere tali dimensioni minime: fino a tre animali adulti, la dimensione maggiore della gabbia deve essere di cinque volte superiore la misura dell'apertura alare dell'uccello più grande, mentre le altre dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima, se vengono tenuti più di tre animali le misure minime devono essere aumentate in proporzioni;
 - 6 E' vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno, e a temperatura non conformi alle esigenze fisiologiche della specie, il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente qualora manchi un idoneo impianto a circuito chiuso filtrante; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore la lunghezza del corpo dell'animale più grande, le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre a tre animali le dimensioni minime sono aumentate in proporzioni. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alle dimensioni dei pesci contenuti.
 - 7 E' vietata la spellatura di animali vivi.
 - 8 E' vietata l'esposizione di animali da affezione nelle vetrine dei negozi.
 - 9 E' vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali gravidi o di cuccioli: in tal caso è previsto il sequestro degli stessi ad opera degli operatori autorizzati dalle Autorità competenti.
 - 10 E' vietato trasportare animali da compagnia in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza e danni fisici.
 - 11 E' vietato fare combattere gli animali a scopo di lucro, divertimento o quant'altro.
 - 12 E' vietato detenere animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica le cui specie sono indicate nell'elenco allegato al D.M. 19/04/1996.
 - 13 E' vietato detenere rettili senza che sia rispettata una adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele possibile lo spettro luminoso della luce solare.

14 E' vietato detenere animali in spazi inadatti alle caratteristiche etologiche, biologiche e fisiologiche di ciascuna specie, indipendentemente se nati in cattività o allo stato selvatico.

- Nel caso in cui si verifica il mancato benessere psico-fisico dell'animale o l'impossibilità di garantire la pubblica sicurezza o l'igiene è previsto il trasferimento dell'animale in strutture di ricovero secondo quanto dettato dall'art. 15 della Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000.
- Nei casi di maltrattamento è prevista la confisca dell'animale secondo l'art. 1 della Legge n. 473 del 22/11/1993.
- Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00, nonché ai sensi delle Leggi Regionali in materia.
- Sono incaricati di vigilare e far rispettare la seguente ordinanza, ciascuno secondo le rispettive competenze:
 - il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Zola Predosa;
 - il Corpo di Polizia Provinciale
 - gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
 - le Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 23/1989;
 - il personale abilitato al controllo facente parte di specifiche Associazioni Volontarie convenzionate con il Comune di Zola Predosa ,
 - le Guardie Zoofile di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000,

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite la pubblicazione sul sito del Comune di Zola Predosa e l'affissione all'albo pretorio comunale.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 gg. dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

REVOCA

la precedente ordinanza n. 58, prot. n. 5489 del 31.03.2004.

F.to: Stefano Fiorini
SINDACO